



**Sintesi del Modello di organizzazione, gestione e controllo
ai sensi del Decreto Legislativo 231 del 2001**

INDICE

PREMESSA E NOTE INTRODUTTIVE ALLA LETTURA DEL DOCUMENTO	3
INTRODUZIONE	3
1.1 PRESENTAZIONE DI FON.COOP	4
2 I PRINCIPI FONDAMENTALI DEL DECRETO LEGISLATIVO 231.....	6
2.1 I REATI RILEVANTI.....	6
2.2 LE SANZIONI	7
2.3 LE CONDIZIONI DI ESENZIONE	8
3 DEFINIZIONE, ATTUAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO DI FON.COOP...9	
3.1 PRINCIPI GENERALI.....	9
3.2 FINALITÀ DEL MODELLO.....	9
4 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO FON.COOP	10
4.1 IL MODELLO DI GOVERNANCE FON.COOP	10
4.2 ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA FON.COOP	10
4.3 IL SISTEMA DELLE PROCEDURE DI FON.COOP	10
5 IL CODICE ETICO.....	11
6 L'ORGANISMO DI VIGILANZA	11
6.1 PRINCIPI GENERALI.....	11
6.2 MODALITÀ INFORMATIVE VERSO L'OdV	11
7 SISTEMA SANZIONATORIO E MISURE IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO.....	12
7.1 PRINCIPI GENERALI.....	12
8 COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E INFORMAZIONE.....	12
8.1 DIFFUSIONE DEL MODELLO	12
8.2 FORMAZIONE	12
9 DOCUMENTI DI APPLICAZIONE DEL MODELLO	13
10 SEGNALAZIONI.....	13

PREMESSA E NOTE INTRODUTTIVE ALLA LETTURA DEL DOCUMENTO

Il presente documento è uno strumento di comunicazione con tutti i soggetti interessati alle attività della nostra organizzazione (dipendenti, clienti, proprietà, management, fornitori, partner, collaboratori ed organi di controllo) ed è stato progettato anche per l'attività di formazione interna di tutto il personale.

Il presente documento è di proprietà esclusiva di Fon.Coop e non può essere riprodotto in nessuna forma, neppure in modo parziale o citando la fonte; fatti salvi gli obblighi di legge.

INTRODUZIONE

Con il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 recante “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*” (di seguito, anche solo “**Decreto**”), entrato in vigore il 4 luglio 2001, è stato introdotto nell’ordinamento italiano il principio della **responsabilità amministrativa, ma sostanzialmente penale**, a carico degli enti (da intendersi come enti forniti di personalità giuridica, società, associazioni anche prive di personalità giuridica, consorzi; di seguito complessivamente denominati anche solo come “**Enti**”; sono esclusi dall’ambito di operatività del Decreto gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici territoriali) per alcune fattispecie di reato commesse, **nell’interesse oppure a vantaggio degli stessi Enti**, da:

- a) soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione degli Enti o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli stessi (i cosiddetti soggetti “in posizione apicale”);
- b) soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto a) (i cosiddetti soggetti “in posizione subordinata”).

In pratica, se uno dei soggetti sopra indicati commette o tenta di commettere, nell’interesse o vantaggio dell’ente, uno dei reati specificatamente indicati dal decreto, alla responsabilità penale della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto si aggiunge anche la responsabilità “amministrativa” dell’ente medesimo. In tal caso, all’ente è sempre applicata una sanzione pecuniaria ma sono previste anche la confisca di quanto ottenuto illecitamente e, nei casi più gravi, sanzioni interdittive di varia gravità con pubblicazione della sentenza di condanna.

La condizione essenziale dell’**interesse o vantaggio** degli Enti, quale elemento caratterizzante il reato, si realizza non solo nell’ipotesi in cui il comportamento illecito abbia determinato un profitto per l’Ente stesso ma anche nell’ipotesi in cui, in assenza di tale risultato, la condotta sia stata posta in essere nell’interesse degli Enti.

Il decreto, tuttavia, individua anche specifici casi di esclusione della responsabilità dell’ente, tra i quali figura l’adozione e l’efficace attuazione di un “Modello” di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati, dei quali fornisce alcuni requisiti minimi.

Con il preciso intento di migliorare progressivamente il livello di servizio offerto alle imprese e, contemporaneamente, salvaguardare i principi di correttezza, trasparenza e tracciabilità richiamati nello Statuto e nel Regolamento, Fon.Coop ha inteso adottare un Modello organizzativo conforme al Decreto legislativo 231 del 2001 e implementato un sistema qualità ISO 9001.

È stato quindi definito un efficace sistema di “governo” in grado di:

- migliorare i processi in modo continuo;
- ridurre i conflitti interni;
- ottimizzare i costi e l’impiego delle risorse;
- migliorare l’efficacia nei rapporti con i propri interlocutori (Enti di formazione e imprese in qualità di proponenti/assegnatari) a salvaguardia della loro soddisfazione;
- allineare il comportamento di tutti gli operatori agli scopi ed agli obiettivi dell’organizzazione, stimolando la partecipazione al processo di miglioramento continuo.

Il documento cerca dunque di illustrare con linguaggio semplice la struttura complessiva del Modello in tutte le sue componenti, rinviando ad altra documentazione specifica per la definizione dei comportamenti necessari per contrastare il rischio di accadimento di illeciti da parte del personale proprio e dei collaboratori, e contemporaneamente per garantire il governo del sistema di gestione della qualità in conformità ai requisiti previsti dalla normativa.

1.1 PRESENTAZIONE DI FON.COOP

Fon.Coop è il **Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua** nelle **imprese cooperative** che non ha fini di lucro ed è stato costituito nel 2001 dalle maggiori organizzazioni di rappresentanza delle imprese cooperative:

- **AGCI** - Associazione Generale Cooperative Italiane
 - **Confcooperative** - Confederazione Cooperative Italiane
 - **Legacoop** - Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue
- e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori **CGIL, CISL, UIL**.

Le suddette Parti sociali hanno deciso di costituire un Fondo specifico per le imprese cooperative in ragione:

- dell’importanza della cooperazione nell’economia italiana presente in tutti i settori produttivi e in particolar modo in quelli ad alto valore sociale e al servizio di tutti i cittadini;
- della specificità di questa forma d’impresa che coniuga crescita imprenditoriale, gestione democratica, equità distributiva, sviluppo delle persone che in essa lavorano.

Il principale riferimento legislativo è l’articolo 118 della legge 388/2000 e successive modificazioni che ha istituito i Fondi interprofessionali in Italia.

La missione di Fon.Coop, è finalizzata a promuovere pratiche di formazione continua per le imprese, assegnando, con specifiche modalità, contributi per:

- piani formativi aziendali e individuali, settoriali e territoriali;
- azioni di sviluppo del sistema bilaterale della Formazione continua: analisi del fabbisogno formativo, servizi formativi alle piccole e medie imprese.

In particolare, Fon.Coop segue un approccio teso a valorizzare i fabbisogni formativi espressi dalle imprese cooperative, dai soci e dai dipendenti e incentiva la qualità dei piani formativi, in un quadro di regole più vicine alle esigenze di crescita delle imprese aderenti.

Tra le principali attività del Fondo possiamo indicare:

- l'erogazione dei contributi alle imprese aderenti,
- la promozione della formazione continua e della cooperazione
- la formazione delle parti sociali.

Sono obiettivi di Fon.Coop:

- assegnare con equità le risorse versate dagli aderenti per piani concertati di formazione continua;
- incentivare le pratiche di formazione continua dei vari segmenti degli aderenti;
- assecondare il fabbisogno formativo dei vari segmenti degli aderenti;
- assicurare l'esercizio del diritto alla formazione;
- diminuire i costi di accesso, gestione e rendicontazione dei piani per i soggetti proponenti, attuatori e beneficiari nel rispetto delle normative vigenti per i Fondi;
- semplificare le procedure di assegnazione salvaguardando qualità, equità e moralità nella spesa e comunque nel rispetto delle normative vigenti per i Fondi;
- fornire assistenza alle imprese aderenti per l'accesso e per l'uso delle risorse;
- monitorare e controllare il corretto svolgimento dei piani formativi finanziati sia attraverso procedure informatiche che tramite visite di controllo in itinere ed ex-post;
- valutare la qualità e l'efficacia dei piani formativi finanziati;
- promuovere la conoscenza del Fondo e le sue iniziative;
- incrementare le adesioni prioritariamente fra le associate alle tre Centrali cooperative.

2 I PRINCIPI FONDAMENTALI DEL DECRETO LEGISLATIVO 231

2.1 I REATI RILEVANTI

Al momento dell'adozione del presente Modello, i reati richiamati dal Decreto (cosiddetti "reati-presupposto") e, come tali, rilevanti ai fini dell'eventuale responsabilità dell'Ente, possono essere suddivisi nelle categorie di seguito indicate.

- 1) Reati nei confronti della Pubblica Amministrazione
- 2) Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori da bollo
- 3) Reati societari
- 4) Delitti aventi finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico
- 5) Delitti contro la personalità individuale
- 6) Reati di abuso dei mercati
- 7) Reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
- 8) Reati aventi carattere transnazionale
- 9) Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
- 10) Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
- 11) Delitti informatici ed il trattamento illecito di dati
- 12) Reati in materia di criminalità organizzata
- 13) Reati contro l'industria ed il commercio
- 14) Reati in materia di violazione del diritto d'autore
- 15) Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- 16) Reati in materia di reati ambientali
- 17) Reati in materia di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
- 18) Reati in materia di corruzione tra privati.

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, l'Ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

In ultimo, va rilevato che, a norma dell'art. 23 del Decreto, l'Ente è responsabile anche nel caso:

- a) di inosservanza delle sanzioni interdittive, ovvero qualora, essendo stata applicata, ai sensi del Decreto, una sanzione o una misura cautelare interdittiva, l'Ente violi gli obblighi o i divieti ad esse inerenti;
- b) di reati commessi all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'Ente, a condizione che per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'Ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'Ente medesimo.

2.2 LE SANZIONI

Riscontrata la commissione di un reato rilevante ai fini del Decreto, l'accertamento della responsabilità dell'Ente è attribuito al Giudice penale competente a decidere della responsabilità della persona fisica che si assume aver commesso il reato.

Qualora ritenuto responsabile, un Ente è soggetto all'applicazione delle sanzioni di seguito indicate, qualificate come aventi natura "amministrativa" (cfr., art. 9 del Decreto).

I. Sanzioni pecuniarie

Le sanzioni pecuniarie sono disciplinate dagli artt. 10, 11 e 12 del Decreto e si applicano in tutti i casi in cui sia riconosciuta la responsabilità dell'Ente. Rispetto ad esse, il Legislatore ha introdotto un meccanismo di applicazione delle sanzioni "per quote". In forza di tale meccanismo, in sede di commisurazione della sanzione il Giudice penale determina:

- il numero delle quote, in numero non inferiore a 100 e non superiore a 1.000, tenuto conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'Ente e dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del reato e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- l'importo di ciascuna quota, da un minimo di € 258,23 ad un massimo di € 1.549,37, fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente coinvolto.

II. Sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive, individuate dall'art. 9, comma 2, del Decreto ed irrogabili nelle sole ipotesi tassativamente previste e solo per alcuni reati, sono:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Le sanzioni interdittive sono applicate nelle ipotesi di reato tassativamente indicate dal Decreto e qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale, ovvero da Soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza quando la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Ai sensi dell'art. 45 del Decreto, le sanzioni interdittive possono trovare applicazione anche in via cautelare, qualora ricorrano i seguenti presupposti:

- sussistano gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'Ente per un illecito amministrativo dipendente da reato;
- vi siano fondati e specifici elementi che facciano ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Il tipo e la durata delle sanzioni interdittive sono stabiliti dal Giudice tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'Ente e dell'attività svolta dall'Ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. Il Giudice può disporre, in luogo dell'applicazione della sanzione, la prosecuzione dell'attività dell'Ente da parte di un **commissario giudiziale**.

III. Confisca

La confisca del prezzo o del profitto del reato è, ai sensi dell'art. 19 del Decreto, una sanzione obbligatoria che consegue alla eventuale sentenza di condanna.

IV. Pubblicazione della sentenza

La pubblicazione della sentenza è, ai sensi dell'art. 18 del Decreto, una sanzione eventuale e può essere disposta solo nel caso in cui all'Ente sia comminata una sanzione interdittiva.

La pubblicazione della sentenza avviene su uno o più giornali, nonché mediante affissione nel Comune ove l'Ente ha la propria sede principale.

Delineati, in estrema sintesi, gli elementi caratterizzanti le sanzioni previste dal Decreto, va rilevato che, nell'ambito del procedimento in cui si discute della responsabilità dell'Ente, possono, inoltre, essere disposti sia il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca (art. 53 del Decreto), sia il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'Ente, qualora sia riscontrata la fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento o di altre somme dovute allo Stato (art. 54 del Decreto).

2.3 LE CONDIZIONI DI ESENZIONE

Nel caso di reati commessi da soggetti in posizione apicale l'art. 6 prevede l'esonero qualora l'Ente stesso dimostri che:

- a) l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un *modello di organizzazione e di gestione* idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (di seguito il "Modello");
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di proporre l'aggiornamento sia stato affidato ad un Organismo dell'Ente (di

- seguito “Organismo di vigilanza o OdV”), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il suddetto Modello;
 - d) non vi sia stato omesso o insufficiente controllo da parte dell’OdV.

Il Decreto prevede, inoltre, che il Modello debba rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’OdV;
- introdurre un *sistema disciplinare* interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

3 DEFINIZIONE, ATTUAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO DI FON.COOP

3.1 PRINCIPI GENERALI

Fon.Coop al fine di assicurare che il comportamento di tutti coloro che operano per conto o nell’interesse del Fondo sia sempre conforme ai principi di correttezza e di trasparenza nella conduzione delle attività, ha ritenuto opportuno procedere all’adozione di un Modello di Organizzazione e di Gestione in linea con le prescrizioni del Decreto e sulla base delle Linee Guida emanate da Confindustria ed in vigore.

3.2 FINALITÀ DEL MODELLO

Scopo del Modello è la predisposizione di un sistema strutturato, integrato e organico di prevenzione, dissuasione e controllo, finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati anche mediante l’individuazione di “attività sensibili” e, ove necessario, la loro conseguente corretta definizione di procedure o protocolli in genere.

Fon.Coop ritiene che, con l’adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo, unitamente all’emanazione e adozione di un Codice Etico si introduca, nella propria realtà operativa, l’opportuno strumento di sensibilizzazione di tutti i Dipendenti e Collaboratori del Fondo e di tutti gli altri soggetti alla stessa cointeressati (per esempio Proponenti, Assegnatari Fornitori, Pubbliche Amministrazioni con cui intrattiene rapporti, Soci).

4 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO FON.COOP

4.1 IL MODELLO DI GOVERNANCE FON.COOP

Il sistema di Corporate Governance di Fon. Coop. risulta così articolato:

- Assemblea dei Soci
- Presidente e Vice Presidente
- Consiglio di Amministrazione
- Collegio Sindacale
- Organismo di vigilanza
- Direttore Generale

4.2 ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA FON.COOP

La **struttura organizzativa** Fon.Coop è orientata a garantire, da un lato, la separazione dei compiti, ruoli e responsabilità tra le funzioni operative e quelle di controllo, dall'altro, la massima efficienza possibile. A tale proposito, Fon.Coop si è dotata di strumenti organizzativi (per esempio organigrammi, procedure, ordini di servizio, incarichi) improntati ai principi generali di:

- Conoscenza dei processi e dei soggetti coinvolti;
- chiara e formale delimitazione dei ruoli, con la completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri;
- chiara descrizione delle linee di riporto.

4.3 IL SISTEMA DELLE PROCEDURE DI FON.COOP

Fon.Coop ha adottato un sistema di procedure al fine di regolamentare il corretto ed efficiente svolgimento delle attività e dei servizi erogati.

Tali procedure sono state redatte tenendo conto dell'esigenza di migliorare costantemente il livello di efficienza ed operatività dell'Ente, della necessità di assicurare il rispetto delle previsioni contenute nella normativa ISO, nonché il rispetto della conformità ai requisiti previsti dal Decreto legislativo 231 del 2001.

Le procedure da seguire sono descritte in documenti, formalizzati sulla base di standard predefiniti, nel cui ambito trovano apposita ed espressa indicazione:

- l'oggetto della procedura, ovvero il processo, l'area o l'attività che si intende disciplinare;
- i riferimenti normativi e le relazioni con altri processi interni;
- le unità o i ruoli organizzativi coinvolti e le responsabilità ad essi attribuite;
- le modalità operative per ciascuna fase della procedura.

5 IL CODICE ETICO

Il Codice Etico si colloca nell' "ambiente" di controllo e deve altresì ispirare la condotta degli Amministratori, dei Dirigenti, dei Dipendenti, dei Collaboratori, nelle relazioni con il Fondo stesso, nonché, all'esterno, con la PA o con i diversi portatori di interesse (per esempio Proponenti, Assegnatari, Fornitori).

6 L'ORGANISMO DI VIGILANZA

6.1 PRINCIPI GENERALI

Secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera b) del Decreto legislativo 231 del 2001, il Consiglio di Amministrazione nomina l'Organismo di Vigilanza, all'interno del Fondo, ma in una posizione di autonomia, alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di organizzazione e gestione, anche al fine di curarne l'aggiornamento. In particolare, l'OdV è preposto:

1. alla verifica dell'efficacia e dell'adeguatezza del Modello, al fine di comprovarne l'idoneità, rispetto al verificarsi dei reati previsti dal Decreto;
2. alla vigilanza sulle condotte dei singoli operatori del Fondo, per verificarne la corrispondenza alle procedure e ai protocolli di cui al Modello vigente, e l'osservanza delle prescrizioni ivi contenute;
3. all'adozione di ogni provvedimento necessario affinché il Consiglio di Amministrazione ovvero un suo membro (salvo successiva ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione), curi il costante aggiornamento del Modello, al fine di assicurarne la tenuta e l'effettività, rispetto ai mutamenti organizzativi, nonché alle modifiche normative;
4. all'attuazione delle procedure di controllo previste dal Modello, anche per mezzo di disposizioni interne, di contenuto normativo o informativo;
5. a tutte le procedure di verifica e controllo previste nei protocolli.

6.2 MODALITÀ INFORMATIVE VERSO L'ODV

Devono essere obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza, da parte dei soggetti interessati, tutte le informazioni utili al fine di agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello, nonché finalizzate all'accertamento di eventuali situazioni in presenza delle quali può essere possibile il verificarsi dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001.

Le modalità informative fanno riferimento a:

- a) informazioni rilevanti;
- b) flussi informativi specifici;
- c) segnalazioni.

L'OdV agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di Fon.Coop o delle persone accusate erroneamente o in malafede. In ogni caso, eventuali provvedimenti sanzionatori saranno adottati dagli organi societari competenti.

L'OdV (nel rispetto della legge) si riserva di valutare anche segnalazioni anonime.

L'OdV (nel rispetto della legge e del regolamento) predispone elenco dei flussi da ricevere.

7 SISTEMA SANZIONATORIO E MISURE IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO

7.1 PRINCIPI GENERALI

Il sistema sanzionatorio adottato costituisce l'esito applicativo delle eventuali criticità riscontrate nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e monitoraggio. Le sanzioni possono essere irrogate quando, in riferimento alla violazione delle regole comportamentali disposte dal Modello o dal Codice Etico o dal sistema delle procedure sia stata accertata la responsabilità del soggetto, indipendentemente dalla verifica della stessa, nelle opportune sedi giurisdizionali, attraverso la procedura di accertamento delle predette condotte che esso prevede.

L'applicazione delle sanzioni prescinde quindi dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale nei casi in cui il comportamento costituisca reato. Il datore di lavoro, infatti, ha la facoltà di applicare, all'esito delle opportune valutazioni, le sanzioni disciplinari ritenute più adeguate al caso concreto, non dovendo le stesse, in considerazione della loro autonomia, coincidere con le valutazioni del giudice in sede penale.

8 COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E INFORMAZIONE

8.1 DIFFUSIONE DEL MODELLO

Fon.Coop promuove la più ampia divulgazione, all'interno ed all'esterno della struttura, dei principi e delle previsioni contenuti nel Modello, nel Codice Etico e nel Sistema delle procedure ad esso connessi.

L'OdV promuove e monitora tutte le ulteriori attività di informazione che dovesse ritenere necessarie o opportune.

8.2 FORMAZIONE

Il personale ed i collaboratori sono espressamente tenuti a conoscere il contenuto del Modello, del Codice Etico e delle procedure, ad osservarlo e a contribuire all'attuazione del medesimo.

9 DOCUMENTI DI APPLICAZIONE DEL MODELLO

Di seguito si indicano i documenti di applicazione del Modello Fon.Coop

Documenti collegati al presente Modello (allegati)

- Codice Etico
- Catalogo generale dei reati
- Manuale organizzativo
- Regolamento dell'OdV
- Sistema sanzionatorio

Procedure operative collegate (principali)

- Manuale ISO 9001 e procedure ivi richiamate
- Deleghe e procure
- Riservatezza delle informazioni
- Acquisti
- Selezione e gestione del personale
- Comportamenti in caso di controllo
- Sponsorizzazioni
- Procedure di assegnazione contributi
- Procedure di valutazione, verifiche in itinere e controllo ex-post

10 SEGNALAZIONI

Le **Segnalazioni** dovranno essere in forma scritta e avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello devono essere inviate per posta elettronica, all'indirizzo foncoop@organismodivigilanza.com (servizio indipendente e certificato).

O per posta ordinaria, a Organismo di Vigilanza c/o Fon.Coop - via Treviso 31 Roma scrivendo sulla busta la dicitura RISERVATA ODV.